



Regolamento Europeo 2016/679



**COME PROMUOVERE LA PROPRIA IMMAGINE
RISPETTANDO IL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679
COMUNICAZIONE E TUTELA DEI DATI PERSONALI NELL'ERA DIGITALE**

**SEMINARIO FORMATIVO
SULLA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI**

**CENTRO CONGRESSI SGR RIMINI
18 Dicembre 2019**



Analisi di alcuni provvedimenti sanzionatori nell'ambito della comunicazione della propria attività attraverso la rete dei social Network

Dott. Giuseppe Giuliano

**CENTRO CONGRESSI SGR RIMINI
18 Dicembre 2019**



Il mondo delle reti sociali (da Facebook a Twitter, da LinkedIn a Instagram) è in cambiamento incessante e l'Autorità ne segue con attenzione gli sviluppi allo scopo di tutelare gli interessati



I social network offrono vantaggi significativi ed immediati:

- Semplificano i contatti
- Rendono possibili scambi di informazioni con un numero enorme di persone



Nel contempo però:

- Amplificano i rischi legati ad un utilizzo improprio o fraudolento dei dati personali degli utenti, esponendoli a danni alla reputazione, a furti di identità, a veri e propri abusi



Non esistono più barriere tra la vita digitale e quella reale: quello che succede on-line sempre più spesso ha impatto fuori da Internet, quello che scrivi e le immagini che pubblichi hanno quasi sempre un riflesso diretto nella vita di tutti i giorni.



Quando inserisci i tuoi dati personali su un sito di social network, **ne perdi il controllo.**

I dati possono essere registrati da tutti i tuoi contatti e dai componenti dei gruppi cui hai aderito, rielaborati, diffusi, anche a distanza di anni.

A volte, accettando di entrare in un social network, concedi al fornitore del servizio la licenza di usare, **senza limiti di tempo,** il materiale che inserisci on-line.



Bisogna stare attenti alle informazioni che rendiamo disponibili on-line.

Ad esempio la data ed il luogo di nascita bastano per ricavare il tuo codice fiscale.

Se decidi di uscire da un social network spesso ti è solo permesso di **«disattivare»** il tuo profilo, non di **«cancellarlo»**.



Le aziende che gestiscono i social network generalmente si finanziano vendendo pubblicità mirate.

Il valore di queste imprese è strettamente legato anche alla loro capacità di analizzare in dettaglio il profilo degli utenti, le abitudini, i loro hobby, ma anche **le condizioni di salute e l'orientamento politico o sessuale**, le reti di contatti, per poi **rivendere le informazioni** a chi se ne servirà per promuovere offerte commerciali specifiche o sostenere campagne di vario genere.

httpS://www.xyz.it/

MISURE DI SICUREZZA

SIMULAZIONI
VERIFICHE

- screenshot
- campi obbligatori
- consenso non pre-flaggato
- consenso libero
- verifica validità email

ISCRIVITI
ALLA
NEWSLETTER

Informativa privacy 1

REGISTRATI

<input type="text" value="nome"/>	<input type="text" value="cognome"/>
<input type="text" value="città"/>	<input type="text" value="indirizzo"/>
<input type="text" value="email"/>	<input type="text" value="telefono"/>

Informativa privacy 2

Letta l'informativa, acconsento a ricevere la newsletter

CONTATTI

<input type="text" value="nome"/>	<input type="text" value="testo"/>
<input type="text" value="cognome"/>	
<input type="text" value="email"/>	

Informativa privacy 3

Letta l'informativa, acconsento a ricevere la newsletter

... .. banner cookie utilizzati - info -

VERIFICA TESTI
DOWNLOAD

SIMULAZIONI
VERIFICA COOKIE

- screenshot
- scroll
- ok
- opt-out preimpostati



Verifiche

- Il link dell'informativa deve essere perfettamente funzionante in modo da poterla verificare
- La finalità che perseguiamo (newsletter) deve essere espressamente indicata nella stessa.

Attenzione: nell'informativa non devono essere riportate altre finalità (ad esempio profilazione – comunicazione di dati a terzi) perché per ogni finalità ci vuole un consenso specifico.



Verifiche

- L' informativa deve contenere indicazioni circa la procedura di cancellazione;
- Se tale procedura viene posta in essere attraverso un link sul sito web, quest'ultimo deve essere perfettamente funzionante;
- Per l'esercizio dei diritti procedure poste in essere dalla società (policy privacy)



Verifiche

- Nel caso la piattaforma sia gestita da una società in outsourcing copia del contratto e designazione a responsabile esterno del trattamento con le relative istruzioni impartite;
- Audit effettuato sia internamente che presso il responsabile esterno;
- Soggetti autorizzati ad accedere – formazione ed istruzioni loro impartite (ex incaricati del trattamento)

Verifiche

- Database –
 - ✓ tipologia di consensi inseriti
 - ✓ verifica di corrispondenza tra il consenso acquisito e quello registrato
 - ✓ Cancellazione del consenso a seguito opposizione

VERIFICA REGISTRO DEI TRATTAMENTI

NEWSLETTER

SCHEDA REGISTRO DEI TRATTAMENTI							
TITOLARE: XYZXYZ S.r.l., con sede legale in, via, tel., pec							
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: DPO 1, dpo1@pec.it							
TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO	FINALITA' E BASI LEGALI DEL TRATTAMENTO	CATEGORIE DI INTERESSATI	CATEGORIE DI DATI PERSONALI	CATEGORIE DI DESTINATARI	TRASFERIMENTO DATI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI	TERMINI ULTIMI DI CANCELLAZIONE PREVISTI	MISURE DI SICUREZZA TECNICHE E ORGANIZZATIVE
///	///	///	///	///	///	///	///
Trattamento dati utenti iscritti alla newsletter.	Newsletter: - art. 6, comma 1., lett. a); - art. 6, comma 1, lett. b).	Utenti sito web www.xyz.it	Indirizzi email.	Responsabili del trattamento: - XXX - webmaster; - YYY - web hosting; - ZZZ - società fornitrice piattaforma invio newsletter.	No	Richiesta disiscrizione e/o 2 anni dall'iscrizione e/o X anni dall'iscrizione	- procedura verifica validità email; - antivirus; - firewall; - credenziali di autenticazione ai sistemi informatici; - art. 32 GDPR (cifatura dei dati; ripristino tempestivo disponibilità; backup; ecc.); - adesione a codice di condotta ex art. 40; - certificazione ex art. 42; - ecc.H9
///	///	///	///	///	///	///	///



Violazioni principali – trattamento dati via web

- omessa o inidonea informativa
- Consenso pre-fleggato
- Unico consenso per diverse finalità (marketing, profilazione, comunicazione dati a terzi)
- Raccolta di dati eccessivi rispetto alle finalità perseguite



Provvedimento del 4 ottobre 2018

Divieto di cessione dei dati degli utenti da WhatsApp a Facebook

In seguito all'acquisizione da parte di Facebook di WhatsApp nell'anno 2014, la prima nell'anno 2016 aveva provveduto alla modifica dell'informativa privacy.

Tale modifica riguardava la messa a disposizione a Facebook di una serie di informazioni concernenti i singoli account WhatsApp.

Valutazioni di merito

L'istruttoria ha evidenziato che:

- Le società in questione agiscono come titolari autonomi del trattamento.
- Ne consegue che il flusso di dati si configura come una comunicazione a terzi, operazione possibile solo se antecedentemente l'attivazione del flusso la società abbia acquisito il consenso informato dei singoli interessati o sia in possesso di uno dei presupposti di esonero (ex art. 24)



Provvedimento del 10 gennaio 2019

Internet e social media Consenso Informativa Dati sensibili
Opinioni politiche Internet e social media Social network
Marketing Profilazione Internet e social media Social
network Facebook Big Data



Fatto

Nel mese di marzo 2018 alcuni articoli di stampa nazionale ed internazionale hanno portato all'attenzione dell'opinione pubblica la notizia secondo cui una società di ricerca, Cambridge Analytica, Regno Unito, avrebbe utilizzato i dati di 87 milioni di utenti Facebook allo scopo di delineare la loro personalità mediante una profilazione di carattere psicologico, successivamente impiegata per veicolare, tramite lo stesso social network, una campagna pubblicitaria altamente personalizzata con il presunto obiettivo di influenzare il voto nelle elezioni, svoltesi negli USA l'8 novembre 2016.



Istruttoria

In relazione a tali notizie l'Autorità ha avviato una formale istruttoria nei confronti Facebook Italy e a Facebook Ireland Limited in merito all'eventuale utilizzo di dati personali di cittadini italiani, fruitori dei servizi della piattaforma "Facebook", da parte di Cambridge Analytic. Tale fase è avvenuta con diverse richieste di informazioni.



Valutazioni di merito

La comunicazione da parte di Facebook dei dati dei propri utenti all'app "Thisyourdigitallife" risulta essere stata realizzata in maniera non conforme agli articoli 13 e 23 del Codice, da un lato, in quanto si è fondata su di un'informativa inidonea e, dall'altro, perché è avvenuta in assenza di un valido consenso.



Valutazioni di merito

Il trasferimento di dati in questione è infatti avvenuto sulla base di un'informativa, fornita agli utenti al momento dell'iscrizione a Facebook, dal contenuto onnicomprensivo, generico e di difficile ricostruzione.



Valutazioni di merito

Il consenso non può ritenersi espressamente, specificamente e liberamente espresso, posto che, nel momento in cui si attivava l'app attraverso la funzione "Facebook login", agli utenti non veniva lasciata alcuna alternativa rispetto al trasferimento integrale dei dati a suo tempo conferiti a Facebook (Versione.1 della funzione), ovvero veniva consentito di effettuare solo parziali variazioni, con modalità opt-out, rispetto a scelte già "pre-flaggate" (Versione.2,).

Decisione

- ✓ vieta a Facebook l'ulteriore trattamento, ivi compresa la conservazione, dei dati acquisiti mediante il prodotto “Candidati”;
- ✓ vieta a Facebook ogni trattamento di dati ed informazioni espresse dagli utenti ... etc.



Ordinanza ingiunzione del 14 giugno 2019

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Facebook Ireland Ltd e Facebook Italy s.r.l



Ordinanza ingiunzione del 14 giugno 2019

Contestazione delle violazioni previste dagli artt. 13, 23, 157, 161, 162, comma 2-bis, 164, 164-bis, comma 2, e 167 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato “Codice”, nella formulazione antecedente alle modifiche intervenute a seguito dell’entrata in vigore del d. lg. n. 101/2018);



Ordinanza ingiunzione del 14 giugno 2019

- la violazione delle disposizioni di cui all'art. 13 del Codice, sanzionata dal successivo art. 161, con riferimento all'inidoneità dell'informativa resa agli utenti Facebook in relazione alla condivisione dei dati dei medesimi con soggetti terzi in occasione dell'utilizzo di specifici prodotti presenti nel social network;



Ordinanza ingiunzione del 14 giugno 2019

- la violazione delle disposizioni di cui all'art. 23 del Codice, sanzionata dal successivo art. 162, comma 2-bis, per aver svolto i trattamenti di dati personali di cui sopra senza aver acquisito dagli interessati un consenso libero, specifico e informato;



Ordinanza ingiunzione del 14 giugno 2019

- la violazione prevista delle disposizioni di cui all'art. 157 del Codice, sanzionata dal successivo art. 164, per non aver fornito idoneo riscontro ad una richiesta di informazioni ed esibizione di documenti;

Ordinanza ingiunzione del 14 giugno 2019

- la violazione prevista dall'art. 164-bis, comma 2, del Codice, per aver realizzato le condotte sub a) e b) in relazione a banche dati di particolare rilevanza o dimensioni;



Ordinanza ingiunzione del 14 giugno 2019

INGIUNGE

alle predette società di pagare, in solido, la somma di euro **1.000.000 (un milione)**, secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.